

REGOLAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

(emanato con D.R. n. 336 del 27 giugno 2013 e successive modificazioni e integrazioni)

Titolo I – Principi generali dei Corsi di Dottorato di Ricerca

Art.1 - Ambito di applicazione e soggetti interessati

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento dei Corsi di dottorato di ricerca (d'ora in avanti Corsi) dell'Università degli Studi di Brescia (d'ora in avanti Università). E' adottato in conformità alle seguenti norme:

- 1) Legge 3 luglio 1998, n. 210;
- 2) Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- 3) Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45.

Art. 2 - Obiettivo dei Corsi

1. I Corsi sono finalizzati alla formazione del Dottore di ricerca. Le attività di formazione alla ricerca che comprendono anche forme di didattica strutturata ed eventuali periodi di studio all'estero presso soggetti pubblici e privati, sono finalizzate all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello spazio Europeo dell'alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.

2. I corsi possono essere attivati anche mediante convenzioni con università, soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, di alta qualificazione culturale e scientifica che mettano a disposizione idonee risorse umane e strumentali.

3. Possono essere attivati in convenzione con imprese corsi di dottorato industriale e corsi di dottorato in apprendistato ai sensi dell'art. 11 del D.M. 45/2013.

Titolo II - Attivazione e disciplina dei Corsi

Art. 3 - Istituzione

1. I corsi di dottorato sono attivati, previo accreditamento concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. 45/2013.

2. Le proposte di istituzione e rinnovo dei Corsi sono deliberate dai Consigli di Dipartimento e approvate dal Senato Accademico, entro il termine stabilito, utilizzando la modulistica opportunamente predisposta. Per l'accreditamento dei corsi e delle sedi è necessario il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del D.M. 45/2013.

Art. 4 - Organi

1. Sono organi del Corso:

- a) il Collegio dei docenti;
- b) il Coordinatore.

2. Il Collegio dei docenti, composto da almeno sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso, è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato. La sua composizione è regolata ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.M. 45/2013.

Sono altresì membri del Collegio dei docenti due rappresentanti degli iscritti eletti annualmente dagli stessi. I rappresentanti vengono consultati dal Collegio in merito alla trattazione dei problemi didattici e organizzativi.

3. La domanda di partecipazione al Collegio dovrà essere indirizzata al Coordinatore del Corso, corredata dal curriculum vitae e dall'elenco delle pubblicazioni.

Nel caso di candidature di Docenti dell'Università, l'ammissione è subordinata alla delibera del Dipartimento di afferenza, nel caso di quelle di Docenti di altri atenei al nulla osta dell'organo competente dell'ateneo di appartenenza.

La partecipazione di Docenti dell'Università al Collegio dei Docenti di Corsi attivati da altri Atenei è subordinata al nulla osta da parte del Dipartimento di afferenza.

Ciascun Membro del Collegio dei Docenti può essere conteggiato una sola volta su base nazionale ai fini del possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1 lett. a) del D.M. 45/2013.

Il Collegio dei docenti, esaminata la documentazione e verificata la produzione di ricerca di livello internazionale, con particolare riferimento agli ultimi cinque anni, verificata la pertinenza dell'attività di ricerca con le tematiche del Dottorato di ricerca, decide sull'ammissione del richiedente al Collegio.

4. Il Collegio dei docenti sovrintende al complesso delle attività formative del Corso e svolge funzioni di indirizzo e di guida dei dottorandi alla ricerca scientifica.

5. Il Collegio dei docenti svolge, altresì, le seguenti attività:

a) propone le attività didattiche e scientifiche del corso;

b) approva il programma didattico e di ricerca dei dottorandi;

c) attribuisce ogni anno i compiti didattici;

d) nel corso del primo anno designa per ciascun dottorando un tutor, scelto fra i componenti del Collegio stesso, con il compito di seguire ed orientare il dottorando nell'attività di ricerca; il tutor informa il Collegio su eventuali problemi ed esigenze relativi alla ricerca. In caso di convenzioni con imprese, al tutor può essere affiancato un tutor soggetto esterno, responsabile della supervisione dell'attività svolta dal dottorando presso l'impresa.

e) entro il **15 ottobre** di ciascun anno valuta l'attività di ricerca dei dottorandi al fine dell'ammissione all'anno successivo, o della presentazione della tesi ai docenti valutatori nel caso di dottorandi dell'ultimo anno ovvero dispone la non ammissione al proseguimento del corso;

f) autorizza il dottorando a svolgere periodi di ricerca presso altre sedi, italiane o estere;

g) autorizza il dottorando a partecipare alle attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, alle attività di didattica sussidiaria o integrativa;

h) predispone annualmente una relazione sull'attività didattica e scientifica svolta da trasmettere al Senato Accademico previa approvazione del Consiglio di Dipartimento;

i) elegge al suo interno il Coordinatore fra i professori dell'Università di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, di seconda fascia a tempo pieno.

l) propone al Coordinatore i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo;

m) designa i docenti valutatori delle tesi di cui al successivo art. 14.

n) propone al Coordinatore i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice del concorso di ammissione;

6. Il Coordinatore è nominato con provvedimento del Direttore di Dipartimento ove ha sede amministrativa il Corso, resta in carica per un triennio e può essere confermato una sola volta.

7. Il Coordinatore del Corso convoca e presiede il Collegio dei docenti ed è responsabile del funzionamento del dottorato e dei percorsi formativi in esso previsti.

Titolo III - Accesso e ammissione ai Corsi

Art. 5 - Raccordo tra i corsi di dottorato e le scuole di specializzazione mediche

Ai Medici in Formazione Specialistica è consentita la frequenza a corsi di dottorato di area medica alle seguenti condizioni:

- i Medici in Formazione Specialistica che frequentano l'ultimo anno di specializzazione presso l'Università di Brescia devono risultare vincitori di un concorso di ammissione al corso di dottorato di area medica presso la medesima Università;
- la frequenza congiunta può essere disposta unicamente durante l'ultimo anno della Scuola di specializzazione e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla Scuola medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal Consiglio della Scuola;
- il Collegio dei docenti del corso di dottorato può disporre l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione del corso a un minimo di due anni, a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della specializzazione medica e attestate dal Consiglio della Scuola di Specializzazione;
- durante il periodo di frequenza congiunta, i Medici in Formazione Specialistica non possono percepire la borsa di studio del dottorato o altre forme di finanziamento connesse alla frequenza del dottorato; qualora ricoprano un posto di dottorato con borsa, potranno fruire della stessa solo alla conclusione del corso di specializzazione.

Il pagamento delle tasse universitarie è dovuto per l'iscrizione ad entrambi i corsi, anche se effettuata congiuntamente;

- durante il periodo di frequenza congiunta, la disciplina prevalente rimane quella prevista per i Medici in Formazione Specialistica dal Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Specializzazione e dal contratto di formazione specialistica.

Art. 6 - Requisiti di ammissione

1. Possono accedere ai Corsi istituiti dall'Università, senza limitazioni di cittadinanza, coloro che siano in possesso del diploma di laurea magistrale/specialistica o diploma di laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99 o di analogo titolo accademico conseguito all'estero e da coloro che conseguono il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno.

2. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione giudicatrice per l'ammissione al Corso nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. Per ciascun Corso può essere previsto un numero di posti riservati ai candidati risultati idonei nella procedura di selezione per l'ammissione al dottorato di appartenenti alle seguenti categorie:

- a) laureati in università estere;
- b) laureati in università estere titolari di borse di studio di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale;
- c) dipendenti di imprese con le quali l'Università abbia stipulato specifici accordi concernenti i corsi di dottorato, impegnati in attività di elevata qualificazione;
- d) titolari di contratti di apprendistato.

Art. 7 - Procedura di selezione – Commissione giudicatrice

1. L'Università disciplina le prove di ammissione assicurando un'idonea valutazione comparativa dei candidati, il rispetto dei tempi ristretti per l'espletamento, nonché la pubblicità degli atti. Le procedure concorsuali per l'ammissione devono essere espletate, perentoriamente entro il 30 settembre di ogni anno.

2. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese, è emanato dal Rettore, che ne cura la pubblicità, e la diffusione ai sensi delle disposizioni vigenti del D.M. 45/2013 e dalla normativa specifica in materia. Il bando deve comunque indicare:

- a) il curriculum o i curricula del dottorato di ricerca;
- b) il numero complessivo dei posti disponibili;
- c) il numero e l'ammontare delle borse di studio disponibili;
- d) i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri;

e) le date e le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;

f) eventuali posti riservati;

g) tipologia dei titoli valutabili e punteggio ad essi attribuito.

3. La valutazione comparativa per l'ammissione comprende la valutazione dei titoli ed eventuali prove scritte e/o orali ovvero la valutazione dei titoli ed eventuale presentazione e discussione di un progetto, intese ad accertare le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica. La verifica della conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato è effettuata nella prova orale ed eventualmente anche nella prova scritta. Nel caso di selezione per soli titoli il candidato è tenuto a presentare idonea certificazione che attesti il livello di conoscenza della lingua straniera che sarà indicato nel bando.

4. Il punteggio max e min attribuito alla valutazione dei titoli, alle eventuali prove scritte e/o orale è definito nella proposta di istituzione/rinnovo del Corso.

5. La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione giudicatrice prima dell'eventuale prova scritta o in mancanza prova orale. Il punteggio finale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli e nelle eventuali prove scritte e/o orale.

6. Per i candidati di cui all'art. 6, comma 3 lettere a) e b) possono essere stabilite modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate e in tal caso è formata una graduatoria separata.

7. Al termine delle procedure di selezione la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base del punteggio finale ottenuto dai candidati.

8. Le borse di studio sono assegnate secondo la graduatoria di merito redatta dalla commissione giudicatrice. La graduatoria di merito, è approvata con decreto del Rettore ed è pubblicata nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge all'Albo ufficiale d'Ateneo e sul sito web.

Art. 8 - Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Coordinatore del Corso su proposta del Collegio dei docenti ed è composta da almeno tre membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo dell'Università afferenti ai settori scientifico disciplinari cui si riferisce il corso. Il Collegio dei docenti provvede ad individuare anche ulteriori membri componenti supplenti. Possono essere aggiunti non più di due esperti esterni all'Ateneo, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. La presidenza della commissione è assunta dal professore di I fascia o in mancanza di II fascia, più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età.

2. I verbali relativi agli atti della procedura di selezione, sottoscritti da tutti i commissari, devono essere depositati tempestivamente presso l'Ufficio Post laurea.

3. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

Titolo IV - Svolgimento del Corso

Art. 9 - Organizzazione delle attività

1. L'avvio dei corsi di dottorato coincide con quello di inizio dell'anno accademico, 1 novembre.

2. I Corsi hanno una durata non inferiore a 3 anni.

3. La responsabilità scientifica, organizzativa e didattica di ciascun Corso compete al relativo Collegio dei docenti e al Dipartimento cui il corso afferisce nel rispetto delle disposizioni di legge dello Statuto e dei Regolamenti vigenti.

4. Il Collegio dei docenti, per ogni ciclo di dottorato, definisce il Piano Didattico, che viene allegato alla proposta di attivazione o rinnovo dei Corsi. Il Piano Didattico eventualmente anche differenziato per curricula, prevede le attività formative che si svolgeranno nel corso dei tre anni e che dovranno essere obbligatoriamente seguite dai dottorandi. Tali attività, che possono essere organizzate anche in comune fra più Dottorati, devono comprendere formazione disciplinare e interdisciplinare, perfezionamento linguistico nella lingua inglese e in altre lingue straniere eventualmente definite dal Collegio dei docenti,

perfezionamento informatico, formazione nella gestione della ricerca, nella conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, nella valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale. Il Piano didattico deve comprendere la redazione, sotto la guida e la responsabilità del tutor, del progetto di ricerca individuale, eventualmente aggiornato annualmente. Il Piano didattico potrà prevedere periodi di formazione in altri centri di ricerca, anche all'estero, o presso pubbliche amministrazioni, aziende o studi professionali e dovrà prevedere un periodo dedicato alla redazione della tesi di dottorato.

Titolo V - Diritti e doveri dei dottorandi

Art. 10 - Contributi e borse di studio

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università definisce annualmente l'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi nonché conferisce borse di studio in conformità ai criteri stabiliti dalla normativa vigente.

2. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti dall'Università anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, salvo il caso in cui i finanziamenti esterni vadano a coprire borse per posti in eccesso rispetto a quelli definiti dall'art. 4 del D.M. n. 45/2013. In questo caso è possibile stipulare la convenzione entro la scadenza del bando. Al verificarsi di detta condizione, la borsa in eccesso, resasi disponibile dopo l'emanazione del bando, ma prima della sua scadenza, è attribuita al primo candidato idoneo senza borsa collocato in posizione utile nella relativa graduatoria.

Le borse di studio sono annuali e sono regolate secondo quanto stabilito all'art. 9 del D.M. 45/2013.

3. In caso di rinuncia al proseguimento del corso o di decadenza di un dottorando titolare di borsa di studio, questi decade dal diritto alla fruizione della borsa per la quota non maturata. La parte residua della borsa, qualora sia pari o superiore a diciotto mesi, può essere attribuita previa autorizzazione del Collegio dei docenti, rispettando l'ordine della graduatoria di ammissione al primo dei dottorandi non borsisti. In tal caso non dovranno essere corrisposte dal borsista subentrante le rate del contributo per l'accesso e la frequenza al Corso, dovute successivamente al suo subentro.

4. Il dottorando, anche all'atto dell'ammissione al corso di dottorato, può rinunciare alla borsa di studio, con comunicazione formale al Rettore. In tal caso il dottorando, pur mantenendo il proprio status, perde ogni diritto alla fruizione della stessa e l'intera borsa o la quota non maturata può essere attribuita, nei medesimi termini e con le medesime modalità al primo dei dottorandi non borsisti.

5. Le borse assegnate e non utilizzate ritornano in economia dell'Amministrazione che le riutilizzerà per le medesime finalità.

6. La borsa non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio, tranne che con quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca.

7. Il dottorando titolare di borsa di studio può in qualsiasi momento rinunciare alla borsa stessa, senza decadere dall'iscrizione al Corso. Detta rinuncia non comporta la restituzione dei ratei già regolarmente percepiti.

8. Il dottorando non può partecipare all'incentivazione relativa ai contratti conto terzi.

Art. 11 - Diritti e doveri dei dottorandi

1. Il dottorando è tenuto a seguire le attività previste per il suo curriculum formativo, e a dedicarsi con impegno esclusivo e a tempo pieno ai programmi di studio individuale e guidato e allo svolgimento delle attività di ricerca assegnate.

2. All'inizio di ogni anno di Corso successivo al primo, il dottorando ammesso alla prosecuzione degli studi, deve rinnovare l'iscrizione. Il mancato rinnovo dell'iscrizione comporta la decadenza dallo status di dottorando, fatto salvi i casi di cui all'art. 13.

Alla fine di ciascun anno di Corso il dottorando è tenuto a presentare al Collegio dei docenti una relazione sull'attività di ricerca svolta e sui risultati conseguiti.

Il Collegio dei docenti delibera l'ammissione all'anno successivo ovvero autorizza la presentazione della tesi ai docenti valutatori, nel caso di dottorandi iscritti all'ultimo anno di Corso;

4. La valutazione negativa da parte del Collegio dei docenti comporta l'esclusione dal Corso, con perdita della borsa, ove concessa.

5. Ai dottorandi si applicano, per quanto compatibili, le condizioni per il godimento dei servizi universitari previste per gli studenti iscritti ai Corsi di studio dell'Università.

6. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere entro il limite massimo di 40 ore in ciascun anno accademico e previo nulla-osta del Collegio dei docenti attività di didattica integrativa non retribuita.

7. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla-osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale.

8. I dottorandi possono svolgere periodi di formazione presso università o istituti di ricerca italiani e stranieri.

Per periodi fino a sei mesi è richiesta l'autorizzazione preventiva del Coordinatore del Corso; per periodi superiori è necessaria la delibera preventiva da parte del Collegio dei docenti.

9. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

10. Il Collegio dei docenti può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. In particolare resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato; per i dottorandi senza borsa va in ogni caso valutata in concreto l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa.

11. Per i dipendenti pubblici o in regime di diritto pubblico si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 c. 4 del D.M. 45/2013.

Art. 12 - Incompatibilità

1. L'iscrizione ai Corsi di dottorato di ricerca è incompatibile con la contemporanea iscrizione a Corsi di laurea, Corsi di specializzazione, fermo restando quanto previsto all'art. 5, corsi di master o altri Corsi di dottorato in Italia o all'estero fatti salvi i casi di dottorati internazionali e di dottorati in co-tutela di tesi. Gli iscritti ai Corsi di laurea o di laurea specialistica/magistrale, che, avendone titolo, intendono iscriversi a un Corso di dottorato di ricerca, sono tenuti a richiedere la sospensione temporanea della carriera. Sono altresì tenuti a richiedere la sospensione temporanea gli iscritti alle Scuole di Specializzazione non mediche.

Art. 13 - Sospensione, interruzione, decadenza e rinuncia

1. La frequenza alle attività dei Corsi di dottorato è obbligatoria.

2. La frequenza alle attività dei Corsi di dottorato può essere sospesa su richiesta del dottorando nei seguenti casi:

a) maternità;

b) documentata malattia;

c) iscrizione ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo;

d) gravi e giustificati motivi familiari.

In questi casi si mantengono i diritti all'eventuale borsa di studio in godimento salvo interruzione della relativa erogazione con successivo recupero alla ripresa della frequenza, fermo restando che le annualità di borsa non possano eccedere la durata del Corso.

3. La sospensione è accordata per un periodo massimo di un anno, anche non consecutivo. Cessata la causa di sospensione della frequenza, il Collegio dei docenti delibera in merito alle modalità di recupero dell'attività di formazione, fermo restando che in nessun caso la durata del corso può essere abbreviata.
4. Assenze superiori ai 30 giorni consecutivi comportano l'interruzione dell'erogazione della borsa, ove concessa. Spetta al Coordinatore segnalare agli uffici amministrativi preposti il mancato rispetto degli obblighi di frequenza da parte degli iscritti al Corso.
5. E' prevista la decadenza dal dottorato di ricerca, disposta dal Collegio dei docenti con delibera motivata, in caso di:
 - a) giudizio negativo in sede di verifica annuale dell'attività;
 - b) assenze ingiustificate e prolungate;
 - c) comportamenti in contrasto con le norme sull'incompatibilità di cui all'articolo 12;

Titolo VI - Conseguimento del titolo

Art. 14 - Redazione della Tesi – Esame finale

1. Il titolo di Dottore di ricerca ("*Dott.Ric.*" o "*Ph.D.*") è un titolo accademico e si consegue alla conclusione del Corso di dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale, che è subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (Tesi di dottorato).

Le modalità di svolgimento dell'esame finale sono disciplinate dall'art. 8 comma 6 del D.M. 45/2013.

2. Entro il 30 settembre) i candidati che ne hanno avuto autorizzazione dal Collegio dei Docenti, presentano presso l'Ufficio Post Laurea domanda di ammissione all'esame finale.

Entro il 15 ottobre il Collegio dei Docenti valutate le attività di ricerca svolte dai dottorandi nell'ultimo anno autorizza o non autorizza la presentazione della tesi ai docenti valutatori e designa questi ultimi.

In caso di autorizzazione, entro il 30 ottobre i dottorandi devono depositare presso l'Ufficio Post Laurea una copia cartacea e due copie su supporto ottico (DVD o CD-Rom) della tesi di dottorato.

Art. 15 - Commissione giudicatrice

1. Il Coordinatore del Corso nomina le Commissioni giudicatrici dell'esame finale, entro trenta giorni dalla notifica del giudizio dei valutatori su proposta del Collegio dei docenti e trasmette il provvedimento di nomina all'Ufficio Post Laurea.

2. Le Commissioni giudicatrici sono composte da almeno tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo esperti nelle discipline afferenti alle aree scientifiche cui si riferisce il Dottorato. Almeno due dei componenti della Commissione devono essere esterni agli Atenei partecipanti al Dottorato. Non potranno comunque essere nominati commissari coloro i quali hanno ricoperto il ruolo di tutor dei candidati ammessi all'esame finale.

3. La presidenza della commissione giudicatrice è assunta dal professore più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età.

4. Il Collegio dei docenti, ove ne ravvisi la necessità, potrà proporre più Commissioni in considerazione dei diversi percorsi formativi didattici e scientifici dei candidati.

5. Le eventuali dimissioni dei componenti delle Commissioni devono essere motivate ed accettate dal Coordinatore, che provvederà alla nomina dei sostituti.

6. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali la Commissione giudicatrice è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.

7. Al termine dei propri lavori la Commissione giudicatrice redige un verbale sullo svolgimento degli stessi, comprensivo dei giudizi circostanziati sulle tesi presentate dai candidati e sull'esito della discussione delle stesse e lo trasmette all'Ufficio Post Laurea.

8. Le Commissioni giudicatrici sono tenute a concludere le valutazioni entro sessanta giorni dalla comunicazione della nomina. Decorsi i termini suddetti, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il Coordinatore nomina una nuova Commissione, su proposta del Collegio dei Docenti, con esclusione dei componenti decaduti.

9. Successivamente al rilascio del titolo, l'Università cura il deposito delle tesi finali come previsto dall'art. 14 del D.M. 45/2013.

Titolo VII – Internazionalizzazione

Art. 16 - Internazionalizzazione

L'Università, nell'ambito dei propri corsi di Dottorato, promuove e agevola la cooperazione internazionale.

Dottorato di Ricerca in co-tutela di tesi

1- L'Università stipula accordi bilaterali con Università straniere aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela di tesi consistente nell'elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell'Università di Brescia e di un docente dell'Università partecipante.

2- Ogni programma di co-tutela è supportato da una convenzione sottoscritta dai Rettori delle Università partecipanti che specifica i termini dell'accordo.

3- Il titolo di Dottore di ricerca è completato con la dizione "tesi in co-tutela con l'Università di".

Doctor Europaeus

1- L'Università, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Collegio dei docenti, rilascia la certificazione di "Doctor Europaeus" aggiuntiva al titolo nazionale di dottore di ricerca qualora vengano soddisfatte le seguenti quattro condizioni:

a) discussione della tesi finale previa presentazione di due controrelazioni sul lavoro di tesi da parte di due professori provenienti da due Università di paesi europei diversi da quella in cui viene discussa la tesi;

b) almeno un membro della commissione che assegna il titolo deve appartenere ad una Università di un paese Europeo diverso da quello in cui viene discussa la tesi;

c) discussione della tesi, almeno in parte, in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa.

d) parte della ricerca presentata nella tesi deve essere stata eseguita durante un soggiorno di almeno 3 mesi in un paese Europeo diverso da quello in cui viene discussa la tesi.

TITOLO VIII - Norme finali

Art. 17 - Norme transitorie ed entrata in vigore

1- Il fondo di funzionamento del dottorato, sarà gestito nell'ambito dell'UPB del Dipartimento sede amministrativa del Corso, che farà l'opportuna richiesta di budget previsionale.

2- Limitatamente all'anno accademico 2013/2014, XXIX ciclo, l'inizio dei corsi è fissato al 1 gennaio 2014.

3- Il presente regolamento, approvato dagli organi competenti, entra in vigore con l'emanazione del Decreto Rettoriale.

4- E' fatta salva l'applicazione del precedente regolamento dei Corsi di dottorato per i Corsi attivati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.